

torio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

*1 bis.* Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo.

#### Art. 3

##### Modalità di erogazione degli interventi

1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60, concernente (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»).

2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.

3.<sup>(3)</sup> Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:

- a) il numero delle domande presentate;
- b) la quantificazione dei contributi erogati;
- c) i dati o la stima dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (*Blue-tongue*) sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;
- d) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi effettuati.

#### Art. 4<sup>(4)</sup>

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 600.000,00 fino al 31 dicembre 2005<sup>(5)</sup>, si fa fronte con le risorse dell'unità revisionale di base (UPB) n. 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti» del bilancio di previsione 2005.

*1 bis.* Per gli oneri di spesa derivanti dai contributi relativi ai prelievi effettuati negli anni 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di euro 520.000,00 da imputarsi alla UPB 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti» del bilancio di previsione 2007.

#### NOTE

1) Articolo così sostituito con l.r. 43/2005, art. 1.

2) Articolo prima parzialmente sostituito con l.r. 26/2003, art.1. Poi così sostituito con l.r. 43/2005, art. 2. Poi ancora parzialmente così modificato con l.r. 31/2008, art. 1.

3) Comma così sostituito con l.r. 43/2005, art. 3.

4) Articolo così sostituito con l.r. 43/2005, art. 4. Poi parzialmente così modificato con l.r. 31/2008, art. 2, comma 2.

5) Le parole «fino al 31 dicembre 2005» sono state inserite con l.r. 31/2008, art. 2, comma 1.

#### LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 32

**Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).**

Il Consiglio regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Abrogazione della l.r. 16/2008

1. La legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 maggio 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.05.2008.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 15 maggio 2008, n. 276

**Proponenti:**

**Consiglieri:** Roggiolani, Ciabatti, Petraglia, Fossati, Pugnolini

**Approvata** in data 27 maggio 2008

**Divenuta** legge regionale 24/2008 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3, coordinato con:

- legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale «Discipline del benessere e bio-naturali»), pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 aprile 2008, n. 11;

- legge regionale 28 maggio 2008 n. 32 (Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 <Discipline del benessere e bio-naturali>»), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 28 maggio 2008.

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 - Discipline del benessere e bio-naturali.**

### SOMMARIO

Art. 1. Finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Formazione

Art. 4. Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

Art. 5. Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

Art. 6. Rete del benessere

*Art. 1<sup>(1)</sup>*

*Finalità*

*1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.*

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non